



Repertorio n. 8.260

Raccolta n. 5.680

Costituzione dell'Associazione

"CAMERA PENALE MILITARE"

REPUBBLICA ITALIANA

Luigi Viglione

NOTAIO

L'anno duemilaventitré, il giorno cinque del mese di giugno.

5 giugno 2023

In Roma, nel mio Studio in via Cesare Beccaria, n. 88.

Innanzi a me Avv. LUIGI VIGLIONE, Notaio con sede in ROMA, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti i Signori:

- **MOBRICI Saveria**, nata a Torino in data 29 aprile 1953, residente in Roma, via Valbondione, n. 109, codice fiscale: MBR SVR 53D69 L219E, cittadina italiana;

- **ANGELETTI Riziero**, nato a Cittaducale (RI) in data 27 settembre 1959, residente in Rieti, via Cocco, n. 4, codice fiscale: NGL RZR 59P27 C746N, cittadino italiano;

- **POLINI Alberto**, nato a Roma in data 18 giugno 1968, residente in Roma, viale Marx, n. 239, codice fiscale: PLN LRT 68H18 H501W, cittadino italiano;

- **CIANCIO Elvira**, nata a Catanzaro in data 16 febbraio 1979, residente in Roma, via della Farnesina, n. 128, codice fiscale: CNC LVR 79B56 C352W, cittadina italiana;

- **MANGIALETTO Anita**, nata a Ariano Irpino (AV) in data 23 ottobre 1978, residente in Roma, viale della Grande Muraglia, n. 95, codice fiscale: MNG NTA 78R63 A399A, cittadina italiana;

- **BOURSIER NIUTTA Eduardo**, nato a Napoli in data 23 gennaio 1953, residente in Roma, via Venanzio Fortunato, n. 38, codice fiscale: BRS DRD 53A23 F839N, cittadino italiano;

- **CONDÒ Caterina**, nata a Petrizzi (CZ) in data 18 gennaio 1980, residente in Petrizzi (CZ), via Marincola, n. 12, codice fiscale: CND CRN 80A58 G517Z, cittadina italiana;

- **DE SIMONE Antonio Ferdinando**, nato a Latiano (BR) in data 16 maggio 1965, residente in Roma, via Monti di Primavalle, n. 96, codice fiscale: DSM NNF 65E16 E471Q, cittadino italiano;

- **POLINI Michele**, nato a Roma in data 20 giugno 1967, residente in Roma, viale Carmelo Bene, n. 265, codice fiscale: PLN MHL 67H20 H501G, cittadino italiano.

Detti Componenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

E' costituita fra i presenti Signori MOBRICI Saveria, CIANCIO Elvira, POLINI Alberto, ANGELETTI Riziero, MANGIALETTO Anita, BOURSIER NIUTTA Eduardo, CONDÒ Caterina e DE SIMONE Antonio Ferdinando, quali promotori e salve le successive adesioni come da statuto, ai sensi degli Artt. 14, ss. c.c. e del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice

del Terzo Settore" o anche "CTS"), una associazione avente la seguente denominazione: "**CAMERA PENALE MILITARE**", che sarà integrata con "CAMERA PENALE MILITARE ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in breve, "CAMERA PENALE MILITARE ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo Registro, da ora in avanti denominata anche semplicemente "Associazione", con sede legale nel Comune di Roma, e con durata a tempo indeterminato.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Roma, viale delle Milizie, n. 5C, presso il Tribunale Militare di Roma.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopraindicato.

Articolo 3

Il patrimonio iniziale dell'associazione è di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero) e viene versato dagli associati, quale quota associativa per la prima iscrizione, pari a euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuno, in contanti, nelle casse sociali.

Articolo 4

L'associazione è a carattere democratico, non ha scopo di lucro e persegue finalità di educazione, di formazione, ricerca scientifica e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore dei propri Soci e iscritti, in via esclusiva o principale, di attività di educazione, istruzione e formazione professionale, formazione universitaria e post-universitaria, gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, ai sensi delle lettere i) e t) dell'art. 5 del CTS.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Lo scopo, la durata, le norme di funzionamento ed i poteri degli Organi Associativi, le condizioni di ammissione dei nuovi associati, nonché tutte le norme regolanti l'ordinamento interno e l'amministrazione, la vita e lo scioglimento dell'Associazione, sono contenute nello Statuto riportato in calce al presente atto.

Articolo 5

I Costituiti, concordemente, stabiliscono che, per il primo mandato, che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 - il Consiglio Direttivo, sia composto da 12 (dodici) componenti ed eleggono a farne parte, i seguenti soggetti, ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- Presidente: MOBRIICI Saveria;
- Vice Presidente: ANGELETTI Riziero;

- Segretario: POLINI Alberto;
- Tesoriere: CIANCIO Elvira;
- Consigliere: MANGIALETTO Anita;
- Consigliere: BOURSIER NIUTTA Eduardo;
- Consigliere: CONDÒ Caterina;
- Consigliere: DE SIMONE Antonio Ferdinando;
- Consigliere: CARTA Giorgio, nato a Cagliari in data 15 giugno 1970, residente in Cagliari, via Atene n. 21, codice fiscale: CRT GRG 70H15 B354W;
- Consigliere: CIAMARRA Antonella, nata a Roma in data 4 giugno 1962, residente in Roma, via San Godenzo, n. 180, codice fiscale: CMR NNL 62H44 H501G;
- Consigliere: TARTAGLIA Angelo Fiore, nato a Eboli (SA) in data 28 luglio 1968, residente in Roma, piazza della Balduina, n. 44, codice fiscale: TRT NLF 68L28 D390F;
- Consigliere: RIVELLO Pierpaolo, nato a Torino in data 2 dicembre 1954, residente in Torino, via Carlo Alberto, n. 41, codice fiscale: RVL PPL 54T02 L219G.

I Componenti stabiliscono che tutti i componenti il Consiglio direttivo sopra nominati siano considerati Soci Fondatori.

I Componenti stabiliscono che, in caso di cessazione di un Componente del Consiglio nel corso del primo mandato verrà nominato altro consigliere secondo la composizione e le regole stabilite dallo Statuto.

I Presenti stabiliscono che, per il primo mandato, della durata di cinque esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, viene nominato quale Revisore il Dott. POLINI Michele, nato a Roma in data 20 giugno 1967, residente in Roma, viale Carmelo Bene, n. 265, codice fiscale: PLN MHL 67H20 H501G, cittadino italiano, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, iscritto quale revisore legale dei conti al n. 173702 con D.M. 19 novembre 2014.

I componenti il Consiglio Direttivo e il Revisore accettano l'incarico loro conferito, dichiarando non esservi, nei loro confronti, cause di decadenza o ineleggibilità.

Il Presidente, come sopra nominato, dichiara che comunicherà ai soggetti eletti alle cariche sociali di cui sopra e non presenti la nomina, curando di raccogliere la relativa accettazione e l'iscrizione quali Soci, entro dieci giorni da oggi.

Articolo 6

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 7

Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della Associazione, annesse e dipendenti, sono assunte dai Componenti.

Statuto

Art. 1 (Denominazione)

1) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 ss. c.c. e dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che disciplina il "Codice del Terzo settore", è costituita un'Associazione denominata "**CAMERA PENALE MILITARE**" fra Avvocati iscritti negli Albi che esercitano attivamente il patrocinio penale militare, che sarà integrata con "CAMERA PENALE MILITARE ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in breve, "CAMERA PENALE MILITARE ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo Registro.

2) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3) L'assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 (Sede)

1) La CAMERA PENALE MILITARE ha sede in Roma. Per il conseguimento degli scopi istituzionali l'Associazione potrà operare in Italia o all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo, anche presso altre associazioni, enti ed istituzioni. Potrà inoltre, su delibera del Consiglio Direttivo, istituire uffici e sedi secondarie ed operative altrove.

2) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 3 (Scopi)

1) La CAMERA PENALE MILITARE non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

a) educazione, istruzione e formazione professionale in ambito penale militare, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) formazione universitaria e post-universitaria;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2) In particolare, per il raggiungimento degli scopi di cui al comma precedente, l'Associazione si propone di:

a) tutelare e promuovere la funzione del difensore, la dignità, l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura penale militare conformemente alle norme costituzionali, comunitarie e internazionali e alla dichiarazione universale dei diritti umani, carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

anche con riguardo alle condizioni di genere;

b) rafforzare i vincoli di solidarietà e di colleganza fra gli Avvocati penalisti militari promuovendo la consapevolezza della funzione difensiva, favorendo la formazione anche in collaborazione con le Commissioni eventualmente istituite presso gli Ordini Professionali e la specializzazione dell'avvocatura penale militare;

c) promuovere lo studio, la ricerca e le politiche volte alla riforma della giustizia penale militare conformemente ai principi costituzionali e delle norme delle convenzioni Internazionali e alla dichiarazione universale dei diritti umani, carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea anche con riguardo all'introduzione della mediazione dei conflitti e della costruzione di un modello organizzativo delle forze armate come esimente penale;

d) sorvegliare che l'interpretazione e l'applicazione della legge penale militare di pace e di guerra, in ogni fase ed in ogni stato della giurisdizione e nella fase della esecuzione della condanna, siano ispirate ai principi e alle garanzie costituzionali ed alla tutela dei diritti fondamentali, dei diritti civili e della dignità del cittadino e dei soggetti sottoposti a giurisdizione militare tutelando il genere;

e) curare l'edizione di giornali anche on line, pubblicazioni, organizzare convegni, incontri e dibattiti, nonché curare i rapporti con le istituzioni forensi militari e con le Commissioni Istituzionalizzate.

3) L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

4) L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

5) L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. Nello specifico l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art. 4 (Patrimonio e disposizioni in caso di scioglimento)

1) Il Patrimonio della "CAMERA PENALE MILITARE" è formato dalle quote versate dai Soci e da eventuali contributi e lasciti di enti e privati, istituzioni pubbliche e private.

2) Ogni anno è redatto ed approvato un rendiconto economico e finanziario.

3) Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione o fondi. Tali somme devono necessariamente essere utilizzate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e tutte le eventuali attività derivate dalla gestione sono a tale esclusivo fine destinate.

4) In caso di scioglimento il patrimonio della "CAMERA PENALE MILITARE" sarà devoluto - salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente o associazione avente analoghe finalità che l'Assemblea dei Soci riterrà di individuare.

Art. 5 (Soci)

1) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere Soci della "CAMERA PENALE MILITARE", senza alcuna forma di discriminazione, gli Avvocati iscritti negli Albi Professionali e, in particolare, quelli che esercitano il patrocinio penale militare regolarmente.

Art. 6 (Doveri e diritti dei Soci)

1) L'appartenenza alla "CAMERA PENALE MILITARE" ha carattere libero e volontario, ma impegna i singoli Soci a contribuire attivamente al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

2) Il Socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 1° marzo di ogni anno nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota versata non è trasmissibile, né rivalutabile.

3) Tutti i Soci, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitare il proprio diritto di voto. Ai fini della determinazione del periodo di validità della carica di socio si fa riferimento all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) in cui il socio si è iscritto.

Art. 7 (Iscrizione dei Soci)

1) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2) Il Consiglio Direttivo della "CAMERA PENALE MILITARE" approva la iscrizione dei nuovi Soci che ne facciano richiesta a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

3) Il Consiglio Direttivo può convocare il richiedente per assumere le informazioni necessarie alla deliberazione in

ordine alla iscrizione richiesta.

4) Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di iscrizione alla prima adunanza utile e ne dà comunicazione entro quindici giorni al richiedente.

5) Se entro i 30 (trenta) giorni dalla comunicazione non viene corrisposta la quota sociale per l'anno in corso, il Consiglio Direttivo delibera la revoca della iscrizione.

6) L'iscrizione del socio si perfeziona con la delibera del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa.

7) All'atto di accettazione della richiesta da parte dell'Associazione e del relativo versamento della quota associativa, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro soci.

8) L'ammissione del socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e la decadenza di cui all'articolo seguente.

9) L'Associazione è inoltre aperta a Soci sostenitori che condividono gli scopi pur non essendo avvocati iscritti all'Albo; gli stessi potranno partecipare agli eventi dell'Associazione senza far parte dell'Assemblea, né ricoprire cariche sociali. I sostenitori versano la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo annualmente.

10) Il Consiglio Direttivo può, a maggioranza dei suoi componenti, conferire la qualifica di "Socio Onorario" a soggetti che si siano particolarmente distinti nelle attività pertinenti l'oggetto associativo. I Soci onorari non partecipano agli organi sociali, né versano la quota associativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di Socio)

1) Cessa di far parte della CAMERA PENALE MILITARE:

a) il Socio che presenta le dimissioni al Consiglio Direttivo;

b) il Socio non in regola con il pagamento della quota sociale per due annualità consecutive;

c) il Socio che si pone in contrasto con gli scopi dell'Associazione, che non rispetta lo statuto e il regolamento interno.

2) La perdita della qualità di Socio viene disposta in ogni caso solo a seguito di provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.

3) Nel caso previsto dalla lettera b) del presente articolo, il provvedimento è deliberato previa messa in mora comunicata via PEC. Nel caso previsto dalla lettera c) il provvedimento è emesso con il voto favorevole di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo ed è comunicata per iscritto entro 5 (cinque) giorni all'interessato a mezzo PEC.

4) Il Socio può ricorrere in ogni caso entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea dei soci che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo nei successivi 30 (trenta) giorni dalla

ricezione del ricorso che ha effetto sospensivo.

5) L'Assemblea decide sul ricorso con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti che abbiano diritto al voto.

6) In nessun caso può essere deliberata l'espulsione del Socio se allo stesso non sia stato preventivamente e formalmente contestato l'addebito con comunicazione effettuata via PEC o se non gli sia stato consentito di difendersi dall'addebito, di fronte al Consiglio Direttivo, personalmente o con l'assistenza di altro Socio.

7) Nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo il Socio - qualora ne faccia domanda e sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di cessazione della qualità - potrà essere riammesso previo pagamento delle quote relative alle due annualità rimaste insolute.

Art. 9 (Diritti e doveri dei soci e Assemblea)

1) I soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in assemblea.

2) Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

3) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della "CAMERA PENALE MILITARE".

4) Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o

la scissione dell'organizzazione;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5) I Soci si riuniscono in Assemblea Ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile o, qualora ce ne sia la necessita entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio di previsione o di quello consuntivo e per ogni altra deliberazione.

6) Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si trovi, per dimissioni dei suoi componenti o per qualsivoglia altra ragione, nella impossibilita di svolgere la propria attivita statutaria, l'Assemblea Ordinaria e convocata, senza ritardo, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

7) Il giorno della convocazione della Assemblea Ordinaria e stabilito in ogni caso dal Consiglio Direttivo.

8) L'Assemblea puo riunirsi in via Straordinaria:

a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;

b) quando almeno un quarto dei Soci ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le questioni da sottoporre all'Assemblea.

9) Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, la data di convocazione dell'Assemblea non puo essere fissata dal Consiglio Direttivo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta. I lavori dell'Assemblea dei Soci devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sottoscritte dal Presidente e da un Segretario dell'Assemblea.

Art. 10 (Attività dell'Assemblea)

1) L'Assemblea e convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e se richiesto, per il rinnovo delle cariche venute a scadere, o ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ve ravvisi la necessita o ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, della eventuale data di seconda convocazione e l'ordine del giorno, con comunicazione scritta da spedirsi mediante raccomandata a/r, telegramma o PEC, almeno otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalita, l'assemblea e comunque validamente costituita se risultano presenti tutti gli associati.

L'Assemblea e presieduta dal Presidente della "CAMERA PENALE MILITARE" o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

2) L'Assemblea si ritiene valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci e, in seconda convocazione (che deve essere effettuata a distanza non

minore di ventiquattro ore e non maggiore di sette giorni dalla prima), con qualunque numero di intervenuti.

3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti che abbiano diritto al voto, salvo quanto disposto dall'art. 17.

4) Lo scrutinio è compiuto pubblicamente dal Presidente dell'Assemblea assistito da un esponente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

5) Possono candidarsi alla carica di Presidente e/o di membri del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci che abbiano un'anzianità ininterrotta di almeno 5 (cinque) anni e che siano in regola con il versamento delle quote associative.

6) È eletto Presidente della "CAMERA PENALE MILITARE" il candidato della lista che ha riportato il maggior numero di voti.

7) In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente. Nel caso in cui l'impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente è convocata senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

8) La deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ove questa ne ravvisi l'opportunità, è notificata o comunicata alle Autorità, agli Enti e agli organismi interessati alle deliberazioni stesse e possono essere portate, in modo idoneo, a conoscenza del pubblico.

9) Le Assemblee possono essere tenute, nei modi e limiti previsti dalla legge, mediante audio e/o video conferenza.

Art. 11 (Presidente e Consiglio Direttivo)

1) La "CAMERA PENALE MILITARE" è governata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. Il Presidente e il Consiglio direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e vengono eletti dalla Assemblea dei Soci.

2) Il Presidente è il garante dell'unità di indirizzo e della collegialità delle scelte, delle quali si assume, insieme al Consiglio Direttivo, la responsabilità nei confronti dell'Assemblea.

3) Il Presidente è il Legale Rappresentante della Associazione di fronte a terzi e in giudizio; egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4) In caso di cessazione del Presidente prima della scadenza del mandato, il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per la elezione del nuovo Presidente. La convocazione dovrà essere effettuata entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta cessazione.

5) Fino alla elezione del nuovo Presidente, le competenze del Presidente cessato rimangono in capo al Vice Presidente.

6) In caso di assenza o impedimento dichiarato del Presidente, la funzione è assunta dal Vice Presidente.

7) Spetta al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e predisporre l'ordine del giorno;
- b) sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, unitamente al Segretario verbalizzante;
- c) adottare provvedimenti di urgenza, da sottoporre entro 30 (trenta) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- d) firmare il bilancio preventivo, sottoposto alla ratifica dell'Assemblea, e le variazioni al bilancio preventivo;
- e) firmare il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- f) firmare atti, programmi e regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

8) Il Consiglio Direttivo provvede nella sua prima riunione a eleggere, fra i propri componenti, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e l'addetto stampa.

9) Il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno il compito di attuare gli scopi della Camera Penale Militare, di dirimere tutte le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra i Soci allorquando essi lo richiedano e di intervenire a tutela degli interessi professionali dei Soci, quando questi siano o possano venir lesi in modo da offendere il prestigio della classe degli Avvocati penalisti Militari, nonché in ogni altro caso in cui lo stesso prestigio sia comunque offeso.

Art. 12 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri da tre a diciannove, come sarà deciso dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi mediante PEC o e-mail, almeno tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

1) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

2) Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà la decisione per la quale ha votato il Presidente.

Esso si riunisce:

a) su richiesta del Presidente che ne determina l'ordine del giorno;

b) a richiesta formale di almeno 2 (due) componenti; in tal caso il Consiglio deve riunirsi senza ritardo e comunque nei cinque giorni successivi a quello della richiesta nella quale dovrà essere precisato l'argomento che intende sia trattato.

3) I lavori del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

4) Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi, nei modi e limiti previsti dalla legge, mediante audio e/o video

conferenza.

Art. 13 (Organo di controllo)

1) È nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30, D.Lgs 117/2017.

2) L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

3) L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle legge e allo statuto.

4) Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 (Organo di Revisione legale dei Conti)

1) L'organo di revisione, qualora nominato, può essere formato da uno a tre membri, eletti dall'assemblea non necessariamente tra gli Associati, e dura in carica cinque anni. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

Art. 15 (Sezioni distaccate)

1) È possibile l'apertura di sezioni distaccate presso altre città. Le Sezioni distaccate osservano e rispettano il presente statuto e le decisioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Art. 16 (Libri sociali)

1) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3) I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i

risultati di eventuali votazioni.

4) Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 17 (Modifiche allo Statuto e scioglimento)

1) Le modifiche al presente Statuto sociale e al Regolamento sono proposte, a maggioranza del Consiglio Direttivo, ovvero da un quarto degli iscritti alla "CAMERA PENALE MILITARE" e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

2) L'Assemblea dei Soci discute le proposte di modifica con la presenza di almeno tre quarti degli associati e le approva con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 (Scritture contabili)

1) L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 19 (Esercizio sociale)

1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2) Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 s.m.i.

4) Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5) Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con Decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità con quanto previsto dalla legge, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7) Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i

risultati attesi.

8) La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 20 (Divieto di distribuzione degli utili)

1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

2) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 21 (Devoluzione del patrimonio)

1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere di cui all'art 45, comma 1, D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, D.lgs. 117/2017.

Articolo 22 Riunioni per tele / video conferenza

1. Le Assemblee, le riunioni collegiali del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo si possono svolgere per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, ai fini della formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. L'avviso di convocazione deve indicare i luoghi audio e video collegati al luogo ove si trovano il presidente e il segretario, salvo che si tratti di assemblea totalitaria.

Art. 23 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che lo approvano e lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio.

Consta di otto fogli, per trentuno intere facciate e fin qui della trentaduesima.

Viene sottoscritto alle ore venti e minuti cinquanta.

F.to Saveria MOBRICI

F.to Elvira CIANCIO

F.to Caterina CONDO'

F.to Riziero ANGELETTI

F.to Anita MANGIALETTO

F.to Alberto POLINI

F.to Antonio Ferdinando DE SIMONE

F.to Eduardo BOURSIER NIUTTA

F.to Michele POLINI

F.to Luigi Viglione, Notaio, vi è il sigillo.



Luigi Viglione

NOTAIO

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 06/06/2023 al n.19037, Serie 1T.

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Composta di quindici pagine.

Roma, 6 giugno 2023.